



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA 04 MARZO 2021 CAMBIO DENOMINAZIONE E MODIFICHE STATUTARIE

Preso atto che con regolare avviso diramato a tutti i soci era stata prevista la convocazione dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione per le ore 17.30 e in seconda convocazione per le ore 19.30 del giorno 04 marzo 2021 e che nella seduta di prima convocazione non era presente il numero previsto per la validità dell'assemblea,

dato atto che alle ore 21.30 risultano presenti i seguenti soci: Nodale Cristina, Del Negro Francesca, Del Negro Sergio, De Reggi Annio, Grazioli Gisulfo, Nodale Cinzia, Lazzara Walter, De Reggi Paolo, De Reggi Michele, De Reggi Giovanni, Del Negro Maria, Mattia Manlio, Piazza Gabriele, Fabris Renzo, Straulino Licio, Della Pietra William, Del Moro Annio, Di Vora Daniel, Scarsini Antonella, Selanati Luca, Straulino Fausto e Straulino Giulio, Chiapolino Lucia

che pertanto è validamente costituita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Corpo Bandistico di Sutrio", con sede in Sutrio, Via Europa Unita, 5, CF 84008810305 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Variazione denominazione sociale**
- 2) **modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore" dopo la risposta della Regione.**

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea la signora Nodale Cristina e quale Segretario la sig.ra Cinzia Nodale

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno. .

Il Presidente dell'Associazione propone per riconoscenza, stima e affetto al maestro Aristide Selenati, recentemente scomparso, la variazione della denominazione sociale in **Corpo Bandistico Aristide Selenati Aps.**

Con un grande applauso e commozione l'assemblea approva all'unanimità il cambio di denominazione.

Successivamente, il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie , spiegando che esse si rendono necessarie a seguito dei suggerimenti della Regione per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

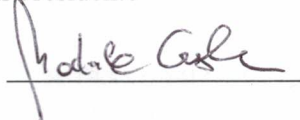
L'assemblea all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

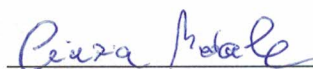
L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 20.15 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



REGISTRATO a TOLMEZZO, il 19/03/2021
Al N° 181 SE 1E 9 - PRIVATI N.A.
Liquidati € ESENTE
consegnato in pari data 19/03/2021

Il Funzionario - 3° area
INGRID TASSOTTI

* firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Lucca





STATUTO DEL CORPO BANDISTICO ARISTIDE SELANATI APS

Art. 1 - SCOPI ASSOCIATIVI

Il "Corpo Bandistico Aristide Selenati APS" è un'Associazione assolutamente autonoma, apartitica, aconfessionale, con durata illimitata nel tempo, non avente scopo di lucro con sede in Sutrio, Via Europa Unità n. 5, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che si propone di:

- a- Educare sotto il profilo musicale i suoi componenti
- b- Sostenere con corsi di formazione l'educazione musicale dei ragazzi e, in particolare, gli adolescenti
- c- Promuovere e diffondere la musica
- d- Fare presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche e sociali promosse dal Corpo Bandistico stesso, da enti pubblici o privati, comitati e associazioni
- e- Organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni musicali, rassegne, concorsi musicali sia nazionali che internazionali
- f- Incentivare scambi culturali e gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri
- g- Collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative che perseguono finalità e scopi affini, aderendo a organismi nazionali e internazionali che abbiano scopi analoghi
- h- Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa lecita ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi che precedono, il tutto nel contesto geografico, sociale e culturale in cui opera il Corpo Bandistico

Tali finalità sono riconducibili alla seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere d) e i) del D. Lgs: 117/17: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse generale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dalla prestazione fornita dai propri associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 2 - SOCI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE

L'adesione al Corpo Bandistico è volontaria.

Sono soci del Corpo Bandistico:

- a- I suonatori e quanti hanno intrapreso un percorso di educazione musicale organizzato dal Corpo Bandistico stesso teso all'apprendimento e allo studio di uno strumento musicale
- b- I simpatizzanti ovvero coloro che collaborano e partecipano alle attività che il Corpo Bandistico intraprende e svolge.

E' comunque esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualifica di socio viene acquisita, previa domanda del richiedente, con deliberazione dell'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La domanda di ammissione presentata da minorenni dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà sul minore medesimo.

La sottoscrizione della Tessera dell' Associazione, per la quale è previsto il rinnovo a cadenza annuale da effettuarsi nel mese di dicembre dell'anno precedente, comporta l'accettazione, senza riserva alcuna, delle norme statutarie e delle finalità istituzionali del Corpo Bandistico.

La quota associativa non è rivalutabile, è intrasmissibile

Il Corpo Bandistico Aristide Selenati Aps non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

La qualità di socio dà diritto a frequentare i locali sociali ed a partecipare alle attività sociali secondo le modalità operative da stabilirsi dall'organo di Amministrazione.

Hanno diritto di voto nell'Assemblea del Corpo Bandistico:

- a- I soci suonatori e coloro che hanno intrapreso un percorso di educazione musicale tesa all'apprendimento di uno strumento musicale ed in regola con il versamento della quota associativa iscritti nel libro degli associati da almeno 1 mese
- b- I soci simpatizzanti che siano tesserati dell'associazione e siano in regola con il versamento della quota associativa iscritti nel libro degli associati da almeno 1 mese

Art. 3 - CESSAZIONE DEI SOCI

I soci cessano di appartenere al Corpo Bandistico nelle seguenti ipotesi:

- a- Recesso comunicato all'organo di Amministrazione
- b- Morosità nel versamento della quota associativa
- c- Commissione di azioni che si pongano in contrasto con gli scopi e le finalità del Corpo Bandistico, ne ostacolino gravemente o ne pregiudichino l'attività.

L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La delibera di esclusione deve essere congruamente motivata e sarà adottata previo contraddittorio con il socio, qualora lo stesso lo richieda.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Art. 4 – GRATUITA'

Tutti i soci del complesso, anche se trattasi di elementi residenti in altri comuni, presteranno la loro opera gratuitamente.

Art. 5 - ORGANI DEL CORPO BANDISTICO

Sono Organi del Corpo Bandistico:

- a- L'Assemblea
- b- L'Organo di Amministrazione
- c- Il Presidente

Art. 6 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è il massimo organo dell'associazione ed è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale. Essa può essere convocata anche su richiesta della maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione o da un terzo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso affisso nei locali dell'associazione almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza, seguito da avviso a tutti i soci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria decide sulle direttive generali dell'attività, nomina l'organo di amministrazione, dispone l'eventuale revoca dei membri dell'organo di amministrazione,

discute ed approva il Bilancio preventivo e consuntivo e le relazioni presentate dall'organo di amministrazione.

L'assemblea delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove responsabilità nei loro confronti; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dalla Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche allo Statuto dell'Associazione nonché lo scioglimento (ex art. 21 c.3 del C.C.), la trasformazione, la fusione, la scissione della stessa.

Le modifiche statutarie potranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria senza la presenza del notaio o di altro pubblico ufficiale. L'Assemblea a seguito dell'approvazione delle modifiche statutarie conferirà mandato al Presidente di depositare presso un Notaio o Ufficio competente, ad ogni scopo di legge, lo Statuto modificato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in alternativa, da un Socio dell'Associazione presente all'assemblea e scelto dalla stessa a maggioranza assoluta dei presenti.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soli soci aventi diritto al voto come indicati all'art. 2.

Ogni Socio con diritto di voto può esprimere un voto singolo. Il Socio, in caso di assenza, potrà essere rappresentato da altro Socio, con il limite di una delega per ciascun votante.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea Ordinaria e delle deliberazioni assunte sono previsti i seguenti quorum:

- a- L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti
- b- L'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea Straordinaria e delle deliberazioni assunte sono previsti i seguenti quorum:

- a- L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti
- b- L'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art.7 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione si compone di 9 (nove) membri, eletti dall'Assemblea tra propri componenti e dura in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale parziale rinnovo dell'organo di Amministrazione: in questo caso l'Assemblea può rieleggerne componenti uscenti. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'art. 2382 del codice civile riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti il Presidente dell'organo di amministrazione stesso o, in sua assenza, il Vice Presidente ed almeno (quattro) membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente determina la maggioranza.

L'organo di amministrazione è l'Organo esecutivo dell'associazione e si riunisce o qualvolta sia ritenuto necessario e comunque almeno una volta ogni semestre.
Esso è convocato:

- a- dal Presidente
- b- dal Presidente su richiesta scritta e motivata di almeno 5 (cinque) dei componenti dell'organo di amministrazione
- c- dal Presidente su richiesta scritta e motivata di almeno il 30% dei soci aventi diritto al voto

L'organo di amministrazione è titolare di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare:

- a- Elegge tra i suoi membri il Presidente e un Vicepresidente
- b- Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea
- c- Formalizza le proposte per la gestione dell'Associazione
- d- Elabora il bilancio preventivo e redige il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c. 1 del D.Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico nazionale del terzo settore.
- e- Delibera l'ammissione di nuovi soci; la delibera deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda comunica e motiva il rigetto all'interessato entro 30 gg.
- f- Stabilisce gli importi delle quote associative annuali
- g- Può adottare un regolamento per il proprio funzionamento interno
- h- Nomina il Direttore del Corpo bandistico di Sutrio e determina l'eventuale compenso o rimborso spese spettante allo stesso
- i- Nomina il segretario dell'Associazione con funzioni di verbalizzante e coadiutore nella predisposizione degli atti di competenza dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale su apposito registro sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

I membri dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I membri dell'organo di amministrazione cessano per:

- a- Dimissioni motivate, da presentarsi per iscritto al Presidente
- b- Revoca da parte dell'Assemblea Ordinaria. Prima dell'adozione di tale delibera dovrà comunque essere garantito all'amministratore revocando il diritto al contraddittorio
- c- Morte

Nell'ipotesi di cessazione dall'incarico di uno dei membri dell'organo di amministrazione, verrà cooptato il primo degli amministratori non eletti. Ove venga meno la maggioranza degli amministratori, il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente convocheranno d'urgenza l'Assemblea per l'elezione di un nuovo organo amministrativo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 8 – PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi mediante presa visione diretta presso la sede dell'Associazione..

Art. 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente viene nominato dall'organo di amministrazione tra i propri membri e dura in carica tre anni.

E' il rappresentante, ad ogni effetto di legge, del "Corpo Bandistico Aristide Selenati APS". Convoca e presiede l'organo di amministrazione e l'Assemblea, salvo i casi previsti dall'art. 6, sottoscrive tutti gli atti amministrativi e giuridici compiuti dall'associazione e pone in essere tutti gli atti per i quali abbia ricevuto in tal senso mandato dall'assemblea o dall'organo di amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

Art. 10 - IL PATRIMONIO

Il Corpo Bandistico Aristide Selenati Aps trae i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della sua attività dai contributi versati da Enti Pubblici e Privati, da donazioni, lasciti, contribuzioni dei soci, sponsorizzazioni, attività marginali di carattere commerciale e produttivo e da ogni altro tipo di entrata lecita.

Il patrimonio dell'associazione è alienabile.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, fatta salva l'ipotesi in cui la destinazione o la distribuzione siano imposte da disposizioni di legge.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.11 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al Codice del Terzo Settore, ai relativi decreti attuativi, nonché alle disposizioni del codice civile e alle normative di settore in quanto compatibili

Approvato dall'Assemblea in data 04 marzo 2021

Il Segretario

Nodale Cinzia



Il Presidente

Nodale Cristina

